

La notifica a mezzo PEC nei giudizi in via d'azione: un'esclusione che non convince del tutto*

FABIO CORVAJA**

Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 24 luglio 2019.

Disponibile all'indirizzo: <http://www.giurcost.org/decisioni/2019/0200s-19.html>

Data della pubblicazione sul sito: 30 maggio 2020

Suggerimento di citazione

F. CORVAJA, *La notifica a mezzo PEC nei giudizi in via d'azione: un'esclusione che non convince del tutto*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Contributo in corso di pubblicazione in *Le Regioni*

** Ricercatore in Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Padova. Indirizzo mail: fabio.corvaja@unipd.it.

1. La sentenza n. 200 del 2019 e la connessa ordinanza non numerata, pronunciata nell'udienza pubblica del 3 luglio 2019, hanno giustamente richiamato l'attenzione della dottrina¹ per una questione processuale trattata nelle due decisioni, vale a dire la ritualità o meno della notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti effettuata dal difensore della Regione ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il problema della validità di tale notificazione è stato affrontato dalla Corte costituzionale per decidere l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri, eccezione sollevata dalla Regione sul presupposto che la costituzione era intervenuta oltre il termine di cui all'art. 25, quarto comma, delle Norme integrative (venti giorni dal termine che il ricorrente ha per il deposito del ricorso, a sua volta fissato in venti giorni, decorrenti dal perfezionamento della notifica anche per il destinatario²).

L'eccezione sarebbe risultata fondata ove tale termine dovesse essere calcolato dalla data di invio – e dunque di simultanea ricezione – della PEC, mentre la costituzione in giudizio sarebbe stata tempestiva se il termine fosse calcolato individuando come *dies a quo* quello di una seconda notificazione, che la ricorrente aveva effettuato mediante ufficiale giudiziario, evidentemente per finalità tuzioristiche, e che si era perfezionata successivamente.

L'ordinanza pronunciata in udienza, respingendo l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio, si limita ad affermare apoditticamente che “la notificazione a mezzo PEC, prevista dal Codice del processo amministrativo, non è allo stato applicabile nel giudizio di costituzionalità”, sicché occorreva far riferimento al momento di perfezionamento

¹ Le due pronunce sono state segnalate, per il profilo che interessa anche questa nota, da P. COSTANZO, *Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0*, in *Consulta on-line*, n. 1/2020, 158, e da R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico: prospettive*, in *Consulta on-line*, n. 2/2020, 277 s.

² Per il giudizio relativo ai conflitti di attribuzione tra enti si veda, oltre alla sentenza n. 200 del 2019 qui in commento, anche la sentenza n. 107 del 2015. Per i giudizi di legittimità costituzionale in via principale già la sentenza n. 318 del 2009 aveva chiarito che il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso decorre dal momento in cui l'atto perviene al destinatario, sul rilievo che l'anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale “non ha ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto perfezionamento assume rilievo, non già ai fini dell'osservanza di un termine in quel momento pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il *dies a quo* inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie il deposito del ricorso notificato”. Il principio, ribadito anche dalla sentenza n. 106 del 2011 e dall'ordinanza n. 31 del 2014, è coerente con quanto ora stabilisce il codice del processo amministrativo all'art. 45, comma 1.

della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, momento rispetto al quale la costituzione era tempestiva.

La sentenza, che conferma l'ordinanza adottata in udienza, utilizza due argomenti a sostegno della inutilizzabilità della notificazione con posta elettronica certificata.

Il primo fa leva sulla specialità dei giudizi innanzi alla Corte, con la quale tale modalità di introduzione dei ricorsi in via principale o per conflitto di attribuzione sarebbe – sempre “allo stato” – non compatibile.

Il secondo argomento, collegato al primo, si sostanzia nella affermazione secondo la quale, proprio in forza di tale specialità, non opererebbe il rinvio dinamico disposto dall'art. 22, primo comma, della legge n. 97 del 1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, da intendersi ora riferito a quelle del codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010, nel cui contesto la notifica a mezzo PEC è consentita.

A questi due argomenti la sentenza aggiunge, come rilievo di mero fatto, l'inciso secondo cui tale modalità di notificazione non è mai stata sin qui utilizzata per i ricorsi in via d'azione.

2. Se l'esito, cui l'ordinanza e la sentenza pervengono, di considerare tempestiva la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio, appare condivisibile, non sembrano invece persuasivi i due argomenti posti dalla Corte alla base della decisione.

Preliminarmente, va osservato che l'affermazione secondo cui le notifiche via PEC non sono mai state utilizzate nel processo costituzionale rimane una constatazione di mero fatto e non può essere considerata – per evidenti ragioni³ – un fondamento sufficiente a sostegno della inammissibilità di tale mezzo di notificazione. Inoltre, per quanto consta, non è nemmeno del tutto esatto che tale strumento non sia mai stato utilizzato per l'introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, posto che in qualche occasione le regioni se ne sono servite, sia pure con lo stesso accorgimento prudenziale utilizzato dalla regione Calabria per il conflitto di attribuzione deciso con la sentenza n. 200 del 2019, ovvero procedendo ad una seconda notificazione con le tradizionali modalità cartacee (mediante ufficiale giudiziario o a mezzo posta).

Quanto all'argomento della specialità dei giudizi avanti alla Corte costituzionale, l'invocazione generica della peculiarità del processo costituzionale rispetto a tutti gli altri sembra provare troppo, e quindi rischia di non provare niente.

³ Ragioni riassunte nella “legge di Hume”, che impedisce in un contesto argomentativo il salto dall'*essere* al *dover essere*.

Invero, il richiamo alla specialità delle funzioni di controllo costituzionale affidate alla Corte, per esempio, è stato spesso determinante per motivare l'esclusione della applicazione ai giudizi avanti alla Corte costituzionale di regole processuali comuni.

Ciò è avvenuto, ad esempio, per le norme sulla sospensione feriale dei termini, contenute prima nella legge n. 818 del 1965 e poi nella legge n. 742 del 1969.

Tuttavia, tale esclusione è sempre stata motivata dalla Corte non con il semplice richiamo ad una specialità del giudizio costituzionale, bensì evidenziando – per i giudizi in via di azione – che le norme costituzionali (art. 127, quarto comma, Cost. nel testo originario; art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948) e legislative (art. 39 della legge n. 87 del 1953) fissano dei termini precisi per l'introduzione del processo, e che questo complesso di norme “costituisce una disciplina dei termini, che è particolare dei giudizi di competenza della Corte costituzionale e corrisponde all'interesse, di diritto obbiettivo, alla sollecita rimozione di eventuali situazioni di illegittimità costituzionale, soprattutto nei rapporti tra Stato e Regioni”⁴. Tale interesse è verosimilmente una delle ragioni che nella recente emergenza epidemiologica ha indotto la Corte costituzionale a tenere fermi comunque i termini di introduzione dei giudizi⁵, pur a fronte di una disciplina legislativa che prevedeva anche la sospensione straordinaria dei termini del processo amministrativo, di possibile applicazione anche ai giudizi avanti alla Corte costituzionale⁶.

⁴ Così la sentenza n. 15 del 1967, relativa ad un giudizio di legittimità costituzionale in via principale. A tale decisione rinvia poi la sentenza n. 18 del 1970, relativa ad un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione. In termini simili, dopo l'entrata in vigore della legge n. 742 del 1969, anche la sentenza n. 30 del 1973, che, oltre “alla peculiarità dei giudizi di costituzionalità, alla autonomia della loro disciplina processuale, all'esigenza della loro rapida definizione”, valorizza il dato testuale della nuova legge. Questa giurisprudenza è stata sempre confermata: cfr. tra le decisioni più recenti, le sentenze n. 278 del 2010 e n. 190 del 2017. Le medesime “peculiari esigenze di rapidità e certezza” cui il processo costituzionale deve rispondere sono richiamate per escludere l'applicazione della sospensione feriale dei termini anche ai giudizi in via incidentale (così, tra le molte, le sentenze n. 239 del 1982, n. 215 del 1986 e n. 46 del 2011).

⁵ Si vedano il decreto della Presidente della Corte costituzionale del 12 marzo 2020, recante “Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e il successivo decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, recante “Nuove misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al punto 2.

⁶ Nel decreto del 12 marzo 2020 la Corte si riservava di valutare l'applicabilità dell'art. 3 del decreto-legge n. 11 del 2020, nei limiti di compatibilità con le regole processuali costituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953; nel decreto del 24 marzo 2020, l'art. 84 del decreto-legge n. 19 del 2020 viene ritenuto applicabile ai

Analogamente, anche l'inapplicabilità alla notifica dell'atto introduttivo delle regole contenute nelle norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, è stata giustificata, oltre che con la specialità della Corte quale organo di controllo costituzionale, non assimilabile ad una giurisdizione amministrativa o speciale, in primo luogo con i dati testuali⁷, ma anche con la circostanza che il Presidente del Consiglio dei ministri è evocato nei conflitti intersoggettivi come "rappresentante dello Stato inteso come ordinamento unitario"⁸. Anche nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione, questa *vocatio in ius*, come ricorda la sentenza n. 333 del 2000, configura una "modalità particolare di un regime processuale che tiene conto anche della speciale posizione di 'rappresentanza dell'unità dell'ordinamento statale' che il Presidente del Consiglio assume quando si costituisce nei giudizi di costituzionalità in via principale"⁹.

Nel presente caso, invece, il richiamo alla specialità si esaurisce in se stesso, senza indicare le ragioni normative o logiche per cui tale specialità, in assenza di regole dettate su questo punto per il processo costituzionale, impedirebbe l'utilizzo di una modalità di notifica prevista in via generale.

3. Nemmeno il secondo argomento formulato nella sentenza n. 200 del 2019 per escludere la notificazione a mezzo PEC risulta, a mio avviso, convincente.

L'affermazione secondo cui in forza della specialità dei giudizi avanti alla Corte non opererebbe il rinvio al Codice del processo amministrativo è per un verso meramente assertiva e per altro verso non del tutto conferente.

Posto che la legge n. 87 del 1953 rinvia, per l'integrazione della disciplina processuale, al regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato e che tale rinvio è interpretato come rinvio mobile e dunque riferito oggi al corpo normativo che l'ha sostituito¹⁰, la sentenza non permette di comprendere quale profilo di

giudizi avanti alla Corte, sempre, in quanto compatibile, considerata la autonomia della Corte costituzionale e "la specificità dei procedimenti che si svolgono innanzi ad essa".

⁷ Sentenza n. 13 del 1960, pronunciata in un giudizio per conflitto di attribuzione, in cui si osserva che gli artt. 41 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 27, primo comma, delle norme integrative non prevedono la notificazione dell'impugnativa presso l'Avvocatura dello Stato. L'indirizzo è stato poi sempre confermato: vedi, sempre per i conflitti di attribuzione tra enti, le sentenze n. 355 del 1992, n. 344 del 2005 e n. 107 del 2015. Per quanto riguarda i giudizi di legittimità costituzionale in via principale si vedano le sentenze n. 208 del 2010, n. 344 del 2005, n. 333 del 2000, n. 135 del 1997, n. 295 del 1993, n. 355 del 1992.

⁸ Sentenza n. 13 del 1960.

⁹ Sentenza n. 333 del 2000.

¹⁰ Sentenza n. 85 del 2012, e con maggiore chiarezza la sentenza n. 161 del 2012. Sulla questione si veda anche F. DAL CANTO, E. ROSSI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi*

specialità inibisca, in questo caso, il richiamo delle norme contenute nel codice del processo amministrativo.

L'ipotesi secondo cui tale rinvio non opererebbe per la ragione che il processo costituzionale, a differenza di quello amministrativo, non è un processo telematico, non trova riscontro nella sentenza in esame, anche se la precisazione di una inapplicabilità delle notificazioni a mezzo PEC che sussiste "allo stato" sembra preludere ad una futura possibilità di servirsi di tale modalità una volta che fosse introdotto il c.d. processo costituzionale telematico¹¹.

In ogni caso, l'evocazione, nell'ordinanza e nella sentenza, della inapplicabilità del codice del processo amministrativo, non è di per sé idonea ad escludere la possibilità di notifica con modalità telematica, perché non è nel codice del processo amministrativo che sono contenute le norme sulla notificazioni a mezzo PEC effettuate dagli avvocati, bensì nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 3-*bis*, della legge 1° gennaio 1994, n. 53, "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali"¹².

Infatti, il codice del processo amministrativo, in punto di notifiche, si limita a stabilire, con la norma di rinvio esterno contenuta nell'art. 39, comma 2, che le notificazioni degli atti del processo amministrativo "sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile".

È invece la legge che disciplina il potere degli avvocati di notificare in proprio gli atti giudiziali che prevede la facoltà di notificazione con modalità telematica, eseguita a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Ciò che più conta, tale modalità di notificazione, offerta agli avvocati in alternativa a quella postale, prescinde dalla natura "telematica" o "cartacea" del processo, come è reso evidente dal fatto che la notificazione via PEC era possibile,

in via principale, in *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013)*, a cura di R. ROMBOLI, Torino, 2014, 191 s.

¹¹ In questo senso legge la pronuncia R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico* cit., 278.

¹² L'art. 3-*bis*, che regola le modalità di notifica in forma telematica, è stato inserito nella legge n. 53 del 1994 dall'art. 16-*quater*, comma 1, lett. d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come a sua volta inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per la giustizia civile il comma 3 dell'art. 16-*quater* del decreto-legge n. 170 del 2012 differiva l'efficacia di tali disposizioni alla avvenuta modifica del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, modifica che è stata poi disposta dal d.m. 3 aprile 2013, n. 48.

per gli avvocati, già prima del passaggio al processo telematico, e come risulta anche dall'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994, che non fa cenno alla forma del giudizio¹³. Diversa sarà soltanto la modalità di deposito, in quanto nel caso di notificazione a mezzo PEC in un processo ancora cartaceo l'atto sarà prodotto corredato dalla prova di notificazione in formato cartaceo, con attestazione della conformità della relata.

Secondo le regole generali, dunque, la possibilità di notificare con la posta elettronica certificata l'atto introduttivo di un giudizio in via d'azione dovrebbe essere ammessa anche se il processo costituzionale è rimasto – con le eccezioni recentemente introdotte in via transitoria in occasione della emergenza epidemiologica da Coronavirus-19 e poche altre¹⁴ – un processo analogico, nonostante gli auspici espressi dal Presidente della Corte nella relazione sulla giustizia costituzionale del 2016¹⁵.

Questa facoltà non sembra esclusa dalla circostanza che la legge del 1994 si applica, secondo quanto dispone l'art. 1, comma 1, alla notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.

Infatti, tale argomento testuale non ha mai impedito alla Corte costituzionale di considerare rituali le notificazioni effettuate dagli avvocati in proprio ai sensi della stessa legge del 1994, ma mediante il servizio postale¹⁶.

¹³ Sul punto si veda Consiglio di Stato, Ad. plen. sentenza 9 settembre 2017, n. 6, la quale precisa che la notifica a mezzo PEC, “oltre ad essere prevista da distinta norma primaria, risulta non essere condizionata dalla disciplina specifica del processo amministrativo telematico, che concerne (indispensabilmente) l'applicazione della telematica al sistema processuale amministrativo a partire dal deposito (in via telematica) dell'atto instaurativo del giudizio, già oggetto di notifica a mezzo PEC”.

¹⁴ Su tali provvedimenti della Presidente della Corte si vedano le considerazioni di P. COSTANZO, *Con l'emergenza, decolla la Corte 2.0* cit. 158, e di R. GARGIULO, *Il processo costituzionale telematico* cit., anche per gli ulteriori aspetti di digitalizzazione dei giudizi costituzionali (che sono limitati alle comunicazioni).

¹⁵ *Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2016*, 9 marzo 2017, in cui si menziona l'avvio di “una serie di iniziative volte alla realizzazione, ormai prossima, del processo costituzionale telematico (dopo l'approvazione delle modifiche normative interne, a proposito delle quali uno specifico gruppo di lavoro, composto da funzionari e assistenti di studio, è stato incaricato di predisporre una bozza di articolato)”. Nella relazione dell'anno successivo (*Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017*, presentata il 23 febbraio 2018) si dava conto della “realizzazione del processo costituzionale telematico, per la disciplina del quale è stato di recente approvato un nuovo testo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, con la previsione dell'emanazione di nuove regole tecniche”.

¹⁶ A quanto consta, non sono mai state sollevate eccezioni su questa forma di notificazione, in uso per i ricorsi promossi dalle Regioni. Già in dottrina era stato osservato, da parte di F. DAL CANTO, *La notifica 'inesistente' del ricorso e la rinuncia, 'quasi' accettata*,

Ora, se è pacificamente ammessa la notificazione in proprio a mezzo posta nel processo costituzionale sulla base dell'art. 1, comma 1, primo periodo della legge n. 53 del 1994 non si vedono le ragioni per le quali non possa essere utilizzata la modalità alternativa, prefigurata dalla stessa disposizione, nel secondo periodo.

4. L'affermazione contenuta nella ordinanza 3 luglio 2019, poi ripresa nella sentenza n. 200 del 2019, circa la inapplicabilità delle norme del codice del processo amministrativo al caso di specie appare ancor più singolare se si considera che le norme che regolano il processo costituzionale non contengono alcuna regola sulle modalità con le quali si deve procedere alla notificazione degli atti.

Proprio questa lacuna ha imposto di reperire altrove la disciplina che regola le notifiche e la giurisprudenza costituzionale ha sempre fatto riferimento alle norme vevolevoli per i giudizi civili, in forza del rinvio contenuto nell'art. 39, comma 2, del codice del processo amministrativo, a sua volta oggetto del rinvio dinamico di cui all'art. 22 della legge n. 87 del 1953.

In particolare, nella sentenza n. 144 del 2015, resa in un conflitto tra poteri, la Corte ha espressamente richiamato la necessità di osservare, per le notifiche, le formalità richiamate dal codice di rito civile: “formalità che – in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953 al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) – devono osservarsi nel procedimento davanti a questa Corte, secondo il disposto dell'art. 39, comma 2, del menzionato codice”¹⁷.

Già in precedenza, peraltro, la Corte aveva affermato che la facoltà per l'Avvocatura dello Stato di notificare gli atti in proprio mediante il servizio postale, prevista dall'art. 55 della legge n. 69 del 2009 in riferimento agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, è sicuramente estesa anche ai giudizi di costituzionalità, in quanto “compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle ‘norme del regolamento

allo stesso: spunti in tema di instabilità del diritto processuale costituzionale, in *Giur. cost.* 2011, 4359, che da parte degli avvocati del libero foro non vi erano state esitazioni ad avvalersi di tale facoltà nel processo costituzionale, senza che ciò fosse oggetto di particolari rilievi. Gli unici casi di contestazione hanno riguardato le notifiche effettuate in proprio dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 69 del 2009, che ha esteso all'Avvocatura erariale la facoltà già prevista per gli avvocati del libero foro. Sul punto vedi *infra* il § 7.

¹⁷ Sentenza n. 144 del 2015, ripresa dalla ordinanza n. 101 del 2017 e dalla sentenza n. 59 del 2018, tutte pronunciate nell'ambito di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale', che, 'in quanto applicabili', si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale"¹⁸.

5. L'assenza di una motivazione convincente nel corpo di una pronuncia giurisdizionale induce a ricercare altrove i motivi che possono – o *potrebbero* – avere indotto l'autorità decidente a determinarsi in un certo modo.

Nel caso di cui alla sentenza n. 200 del 2019 sarebbe risultato in un certo senso *eccessivo* pervenire alla conclusione della decadenza: sia perché lo stesso ricorrente, procedendo ad una doppia notificazione, aveva mostrato di dubitare della validità della prima notifica, effettuata con la PEC, sia perché si trattava comunque di questione nuova, mai affrontata in modo espresso dalla Corte costituzionale.

Tuttavia, per pervenire al rigetto della eccezione di tardività sarebbe stato sufficiente – e dunque forse preferibile – utilizzare canoni generali del diritto processuale, come ad esempio l'istituto dell'errore scusabile, espressamente previsto dall'art. 37 del codice del processo amministrativo.

Del resto, in altre occasioni, la Corte costituzionale si è dimostrata sensibile a queste esigenze di equità processuale, come è accaduto, ad esempio, nella prima decisione in cui essa ha affermato l'inapplicabilità nei giudizi costituzionali delle norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio¹⁹, o allorché ha fatto valere, dopo decenni di sostanziale disapplicazione, la norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che prevede, per l'impugnazione delle leggi statali da parte della Provincia autonoma, la delibera del Consiglio provinciale, ed ha conseguentemente richiesto che la Provincia ricorrente depositi tale delibera, anche eventualmente a ratifica dell'impugnazione promossa dalla Giunta provinciale, entro il termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente²⁰. In entrambi i casi la Corte è intervenuta con la tecnica del *prospective*

¹⁸ Sentenza n. 310 del 2011. Su tale questione processuale vedi le osservazioni di F. DAL CANTO, *La notifica 'inesistente' del ricorso* cit., 4358 ss. La successiva sentenza n. 245 del 2017 ha ribadito che tale facoltà dell'Avvocatura erariale è "pacificamente applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale". Nel senso della ritualità della notifica effettuata in proprio dall'Avvocatura dello Stato vedi anche le sentenze n. 87 del 2014 e n. 277 del 2013.

¹⁹ Sentenza n. 13 del 1960, che, nel respingere l'eccezione di nullità della notifica sollevata dalla Avvocatura erariale in considerazione che il ricorso per conflitto non era stato notificato personalmente al Presidente del Consiglio dei ministri, osserva che si trattava di questione posta per la prima volta, "così che mancava ogni precedente atto a servire di norma".

²⁰ Si veda la sentenza n. 142 del 2012, ove si rileva che la stessa prassi della Corte aveva determinato, "anche per l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile", tale da ingenerare nelle Province autonome un affidamento.

ruling, individuando la regola valevole per il futuro ma non traendo da quella regola conseguenze decadenziali a carico della parte incolpevole.

Se invece la Corte ha preferito mantenere la regola della notifica cartacea è probabilmente perché essa ha ritenuto ancora non maturi i tempi per collegare, nel processo costituzionale, gravose decadenze a comunicazioni soltanto elettroniche. Se questo è vero, vogliamo leggere nella conservazione della regola una misura di prudenza, e non la determinazione di un principio che porterebbe a codificare a favore degli enti e degli organi convenuti avanti alla Corte costituzionale – un *diritto di ricevere l'atto su carta*, quasi fosse un retaggio di antichi *iura regalia*: e vediamo nella precisazione che la regola vale “allo stato” la conferma di questa interpretazione.

Per una valutazione favorevole di questa tecnica di *prospective overruling* si vedano le osservazioni di A. RUGGERI, *Una inammissibilità accertata ma non dichiarata, ovvero sia l'errore processuale scusabile della parte, in quanto indotto dallo stesso... giudice (a prima lettura di Corte cost. n. 142 del 2012)*, in *Consulta on-line*, di A. MORELLI, *Limiti del bilanciamento: nuove regole processuali e affidamento delle parti in federalismi.it* (12 settembre 2012), mentre il merito della sentenza è oggetto dei rilievi critici di E. ROSSI, *Ratifica consiliare della delibera giuntale di ricorrere contro le leggi statali in Trentino – Alto Adige: quando il rigore sembra eccessivo e ingiustificato*, in questa *Rivista*, 2012, 1107 ss.